

## Comunicato stampa

**Data:**  
8 marzo 2022

**Embargo:**  
--

**Contatto:**  
Vinzenc Mathys, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenc.mathys@finma.ch](mailto:vinzenc.mathys@finma.ch)

# La FINMA avvia un'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

**L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA modifica l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro per tenere conto delle recenti revisioni della Legge sul riciclaggio di denaro e dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale e a tale scopo conduce un'indagine conoscitiva che si concluderà il 10 maggio 2022.**

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno adeguato in modo mirato rispettivamente la Legge sul riciclaggio di denaro e l'Ordinanza sul riciclaggio di denaro. Gli adeguamenti apportati comportano la necessità di modificare l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. La FINMA avvia un'indagine conoscitiva su tale revisione parziale che si concluderà il 10 maggio 2022.

In ragione delle disposizioni dettagliate nella Legge federale sul riciclaggio di denaro recentemente sottoposta a revisione, non è necessario precisare ulteriormente la verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto nell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, l'ordinanza della FINMA sancisce l'obbligo per gli intermediari finanziari di regolamentare l'aggiornamento periodico dei dati dei clienti in una direttiva interna. Inoltre, la FINMA abroga dalla sua ordinanza le disposizioni d'esecuzione relative alle comunicazioni di sospetto che sono state recepite nell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale.

Inoltre, occorre precisare in che modo deve essere gestita la soglia per le transazioni con valute virtuali introdotta all'inizio del 2021. Alla luce dei rischi e dei casi di abuso del recente passato, l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro stabilisce ora che la soglia di 1000 franchi si applica alle transazioni legate tra di loro che vengono effettuate entro 30 giorni (e non al giorno).